



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Viale Elba 57037 Portoferraio (LI) - tel 0565. 914142 - Fax 0565.945285

E-mail: info@comprensivoporoferraio.it - lice08500x@istruzione.it

C.M.LIIC811008 C.F. 91009090498

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTOFERRAIO

(Parziale modifica a norma del titolo XI art. 35 del vigente Regolamento di Istituto)

Regolamentazione dell'uso di telefoni cellulari e dispositivi tecnologici nel loro genere (I-pode, lettori multimediali, palmari, videocamere, fotocamere ecc.) negli ambienti scolastici.

Premessa

Considerato che nell'ambito delle comunità scolastiche risulta molto frequente l'utilizzo di "telefoni cellulari" o di altri dispositivi elettronici;

Considerate le problematiche concernenti l'uso indiscriminato delle nuove tecnologie ed in particolare l'utilizzazione di apparati telefonici e audiovisivi all'interno dei locali scolastici;

Considerato che tale utilizzo deve essere disciplinato perché può arrecare disturbo e viola le normative vigenti secondo quanto disposto dal Ministro della Funzione Pubblica;

Viste le leggi, i regolamenti, le direttive ministeriali e le circolari vigenti la regolamentazione per l'uso dei dispositivi tecnologici ed in particolar modo l'uso dei telefoni cellulari è da applicarsi agli studenti, ai docenti e al personale A.T.A. all'interno delle strutture scolastiche e durante le ore di svolgimento delle lezioni.

202. Verb 14, all. 4

Considerato, inoltre:

- Legge 15 marzo 1997 n. 59 art. 21 Capo IV (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
- Circolare ministeriale 25 agosto 1998 n. 362 (uso del telefono cellulare nelle scuole);
- Contratto collettivo nazionale del lavoro capo IX (norme disciplinari);
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Parte III, Titolo I, Capo IV artt. 492 e segg. (testo - titolo Sanzioni disciplinari etc.);
- Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- Decreto legislativo 30 giugno 2005 n. 195 (codice in materia di protezione dei dati);
- Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità);
- Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n.1455 del 10 novembre 2006 (indicazioni e orientamenti sulla partecipazione studentesca);
- Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006 n. 305 (regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, ...);
- Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 16 del 5 febbraio 2007 (linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo);
- Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 (linee d'indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti);
- Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 104 del 30 novembre 2007 (utilizzo improprio dei cellulari e sanzioni).

Considerato imprescindibile il reciproco rispetto di tutte le parti in causa, si ritiene censurabile ogni comportamento che lede la libertà e dignità d'ogni singolo individuo ovvero, il diritto allo studio e la libertà all'insegnamento.

Ritenendo che l'esempio e il rispetto della legalità siano anch'essi forma d'insegnamento e d'educazione civile, è emanato il presente

Regolamento

Art. 1) E' fatto divieto dell'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi tecnologici durante lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento sia per gli studenti che per i docenti, nonché per il personale A.T.A. durante l'orario di servizio. Pur consigliando a tutte le parti di non portare all'interno delle strutture scolastiche detti dispositivi, qualora ne esistesse la necessità devono essere rigorosamente spenti. Non è consentito neppure l'uso in modalità "silenziosa". Eccezionalmente consentito al personale docente e A. T. A., previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'uso del telefono in alcuni casi: l'uso del telefono del cellulare per comprovate motivazioni e per pertinenza scolastica, salvo esplicita autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico e finalizzata per motivazioni didattiche.

Art. 2) Nessuna deroga può essere effettuata a questo regolamento. In caso di reale e oggettiva necessità gli studenti, durante l'orario di servizio, possono usare il telefono interno all'istituto per motivi di servizio o previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del facente funzioni. Ogni telefonata deve essere annotata su apposito registro e deve contenere il nominativo del soggetto chiamante, il numero chiamato, la data, l'ora e sinteticamente le motivazioni nonché i dati dell'eventuale autorizzazione.

Art. 3) Tutti i soggetti componenti la comunità della scuola sono tenuti a rispettare e a far rispettare questo regolamento e hanno il diritto-dovere di denunciare eventuali trasgressioni direttamente al Dirigente Scolastico o al fiduciario del plesso.

Art. 4) In caso d'inosservanza il Dirigente Scolastico dovrà essere tempestivamente informato ed avrà il dovere di applicare le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente, dalle direttive e circolari ministeriali nonché dal C.C.N.L., dal Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Parte III, Titolo I, Capo IV artt. 492 e segg. e Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 104 del 30 novembre 2007.

Art. 5) Sanzioni agli studenti

a) In caso di inosservanza al presente regolamento il Docente dovrà ritirare immediatamente il dispositivo tecnologico che verrà depositato presso la segreteria amministrativa previa informazione al Dirigente Scolastico. Il ritiro del telefono o di qualsiasi altro dispositivo, di cui al presente regolamento, e le motivazioni che lo hanno determinato dovranno essere annotate sul registro di classe. Il personale A.T.A. che rilevasse l'uso del telefono, da parte degli studenti, dovrà immediatamente accompagnare in classe l'alunno e informare il docente in merito ai fatti accaduti. Il Dirigente Scolastico comunicherà tempestivamente ai genitori dello studente l'avvenuto ritiro del dispositivo tecnologico informandoli che lo stesso sarà riconsegnato ai genitori o chi ne fa le veci in segreteria ove il Dirigente Scolastico chiarirà in modo inequivocabile ai genitori qual è il compito della scuola e con quale atteggiamento lo studente deve recarvisi.

Nei casi di inosservanza al presente regolamento, in caso di recidiva o di fatto grave dovrà provvedere ad infliggere una sanzione disciplinare applicata in base alla gravità della trasgressione che deve essere inibita, escluso nei casi più gravi, come attività volta a finalità educative e di recupero sociale, ovvero:

- Pulizia delle aule
- Piccole manutenzioni
- Svolgimento di attività di assistenza nell'ambito della comunità scolastica
- Sospensione dalle lezioni.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o gravi fenomeni di "bullismo", sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi.

Art. 6) Sanzioni al personale A.T.A. e docente

La normativa vigente vieta l'uso dei suddetti dispositivi tecnologici da parte degli studenti durante l'orario scolastico e obbliga a sanzionare anche il personale che provvede all'insegnamento o alla custodia degli alunni, sia didattica che comportamentale, sia nelle ore canoniche di apprendimento che di socializzazione finalizzata al rispetto delle regole di convivenza civile.

In caso di trasgressione, al presente regolamento, da parte del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico dovrà provvedere all'applicazione di quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

titolo II capo IV di cui all'art. 575 e segg., in osservanza al disposto dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

In caso di trasgressione, al presente regolamento, da parte del personale docente, il Dirigente Scolastico dovrà provvedere all'applicazione di quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 parte III, titolo I capo IV come modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437 e seguenti, di cui all'artt. 492 e segg., ovvero:

a) **Richiamo.** Il primo grado di sanzione disciplinare per il personale docente è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri;

b) **Censura.** La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene applicata per mancanza non grave dell'osservanza dei doveri.

a) **Reclamo.** In caso di partecipazione di un'insegnante alla sanzione disciplinare della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione del richiamo o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.

Art. 7) Disposizioni

Il Dirigente Scolastico entro 7 giorni dall'approvazione del presente regolamento provvederà con proprio decreto alla nomina formale di un responsabile, per l'applicazione e l'osservanza di quanto ivi disposto, per ciascun plesso dell'Istituto Comprensivo.

Il Dirigente Scolastico provvederà inoltre alla nomina di un responsabile di segreteria per la custodia e riconsegna del dispositivo tecnologico ritirato agli studenti.

Il Dirigente Scolastico effettuerà la restituzione del dispositivo previa sottoscrizione da parte del genitore o di chi ne fa le veci, della ricevuta di avvenuta consegna che dovrà contenere le motivazioni che ne avevano determinato il temporaneo ritiro.

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto in data 17/01/2008

Verbale n. 14